

Decreto ministeriale

Istituzione di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di
competenze specialistiche delle PMI

Programma nazionale “Ricerca, innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale
2021-2027” - Azione 1.3.4 “Sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica, anche favorendo sinergie e tra il mondo che genera conoscenza e innovazione e il sistema produttivo;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale” (articoli 174 – 178);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30.6.2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/1060, il quale, al paragrafo 2, lettera d), stabilisce che il Comitato di sorveglianza del programma approva le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 198/13 del 22.6.2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30.6.2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti in particolare, l'articolo 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l'articolo 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti alla formazione;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate di costi;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 recante gli orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);

Visto il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e, in particolare, l'articolo 2, che definisce gli obiettivi della STEP ed individua i settori nei quali sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche per l'Unione;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 maggio 2024 (C/2024/3209) recante *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”* e, in particolare, la sezione 2 della comunicazione che fornisce chiarimenti sulle tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP;

Visto il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027”* che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla *“Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale”*, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final*, del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e s.m.i.;

Vista la Priorità 1 *“Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”* del Programma sopra indicato, relativa all'Obiettivo Strategico 1 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il relativo Obiettivo Specifico 1.4 *“Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità”*, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, punto iv), del Regolamento (UE) 2021/1058;

Vista l'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale *“Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*;

Visto il documento relativo ai Criteri di selezione delle operazioni;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio *DNSH* nell'ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che inserisce nel decreto

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l'articolo 46-bis, recante “Certificazione della parità di genere”;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) “PMP”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER;
- c) “filiera automotive”: comprende le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori della progettazione, produzione, assemblaggio e distribuzione di veicoli e componenti. Include produttori di auto, fornitori di componenti, distributori e servizi post-vendita, con un crescente focus su innovazione e sostenibilità;
- d) “filiera della moda, del tessile e dell'arredamento”: comprende le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori della progettazione, produzione e commercializzazione di capi

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

d'abbigliamento, tessuti, accessori e arredi. Include la lavorazione delle materie prime, la manifattura industriale e artigianale, il design, la distribuzione e il riciclo, con un focus crescente su innovazione e sostenibilità;

e) “*Principio DNSH*”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

f) “*progetti integrati sovraregionali*”: due o più iniziative di formazione del personale, da realizzare presso le unità locali delle imprese proponenti, ubicate nei territori di almeno due *regioni meno sviluppate*, come definite alla successiva lettera g). I progetti integrati devono prevedere una finalità di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa;

g) “*regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

h) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

i) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

j) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

k) “*regolamento STEP*”: il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

l) “*Soggetto gestore*”: il soggetto di cui all’articolo 2, comma 5, al quale il *Ministero* può ricorrere, anche ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’intervento di cui al presente decreto;

m) “*Strategia nazionale di specializzazione intelligente*”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal *Ministero*, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto, aggiornata con il documento "La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027" adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione.

Art. 2.

Ambito operativo, risorse disponibili e gestione dell'intervento

1. Al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle *PMI* per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili risorse pari a euro 50.000.000,00 (*cinquantamiliioni/00*), a valere sull'Azione 1.4.1 "Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese" prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Una quota pari al 40% (*quaranta per cento*) delle risorse di cui al comma 2, è destinata al sostegno delle imprese operanti nella *filiera automotive* e nella *filiera della moda, del tessile e dell'arredamento*.

4. La dotazione di cui a comma 2 può essere incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

5. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'intervento di cui al presente decreto, il *Ministero* può ricorrere a soggetti individuati anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. Con apposita convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il *Ministero* e il *Soggetto gestore* connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie dell'Azione *Assistenza Tecnica* del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori delle *regioni meno sviluppate* ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

f) non operare nei settori esclusi dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;

g) relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". Per le imprese di micro e piccola dimensione il requisito si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* di cui al comma 1:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 3, finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell'ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale di cui al comma 1, devono:

a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (*diecimila/00*) e non superiori a euro 60.000,00 (*sessantamila/00*). Nel caso di *progetti integrati sovraregionali* tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al *progetto integrato sovraregionale*;

b) essere realizzate nell'ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all'articolo 3, ubicate nei territori delle *regioni meno sviluppate*;

c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all'impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di *Strategia nazionale di specializzazione intelligente* e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l'elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3-anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione;

d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;

e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:

- i. traiettorie tecnologiche della *Strategia nazionale di specializzazione intelligente*;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal *regolamento STEP*;
- iii. processi di transizione verde e digitale;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal *Ministero* e dal decreto di concessione di cui all'articolo 9.

3. Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall'offerta economica che il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

4. Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi, possono essere presentate anche nell'ambito di *progetti integrati sovraregionali*, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il *progetto integrato sovraregionale* può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.

5. Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti voci di costo:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all'iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

2. Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

3. I costi unitari di cui al comma 2 sono definiti sulla base delle opzioni *off-the-shelf* determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

4. Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027.

5. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili di cui al presente articolo.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del *regolamento de minimis*, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (*cinquanta per cento*) delle spese ammissibili indicate all'articolo 5.

2. Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato *progetti integrati sovraregionali* di cui all'articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 7.

Procedura di accesso

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal *Soggetto gestore*. I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del *Ministero*, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione relative ai *progetti integrati sovraregionali*. Il *Soggetto gestore* provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) una scheda descrittiva dell'iniziativa proposta, con indicazione degli ambiti formativi e del numero di dipendenti coinvolti nel percorso di formazione;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- c) una scheda informativa relativa al fornitore di servizi di formazione e consulenza;
 - d) l'offerta relativa al percorso di formazione da agevolare;
 - e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
 - f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
 - g) un questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, *mainstreaming* di genere ed *empowerment* femminile.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento agevolativo.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.
5. Alle domande presentate è attribuito il codice unico di progetto (CUP) identificativo delle stesse.

Art. 8.

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazione presentate nei termini indicati dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell'ambito di una graduatoria formata secondo quanto specificato al comma 2; pertanto, l'ordine temporale di presentazione delle domande di agevolazione non determina alcun vantaggio o penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Nel caso in cui al termine del periodo di apertura dello sportello agevolativo la riserva finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, non dovesse essere esaurita, le rimanenti risorse finanziarie sono utilizzate per sostenere le iniziative di formazione presentate da imprese non operanti nelle filiere indicate al citato comma 3, dell'articolo 2.

2. La graduatoria di accesso alla fase istruttoria è formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 1 e tenuto conto dell'eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e). Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono fornite le necessarie specificazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche in riferimento al trattamento di eventuali casi di parità di punteggio tra più iniziative. La graduatoria è formata dal *Soggetto gestore* entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande ed

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

è pubblicata nel sito internet di cui all'articolo 7, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del *Ministero*.

3. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell'ambito della graduatoria di cui al comma 2, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

4. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 6.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 3, ivi compreso, ai fini del rispetto del *principio DNSH*, la conformità dell'attività dell'impresa rispetto agli ambiti di intervento esclusi di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 4, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 4. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, ovvero qualora, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, venga accertato il superamento del massimale di aiuti previsto dal *regolamento de minimis*, il *Soggetto gestore* procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 4, lettera b), il *Soggetto gestore* valuta le caratteristiche soggettive del fornitore del percorso di formazione proposto, nonché l'oggetto del percorso medesimo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dagli articoli 4 e 5 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

Concessione delle agevolazioni

1. In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 8, si procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni ed ai connessi adempimenti di

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

registrazione degli aiuti individuali sul *Registro Nazionale degli Aiuti* e a darne comunicazione alle imprese beneficiarie con le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 1, il calendario del programma di formazione oggetto delle agevolazioni e a dare tempestiva comunicazione in merito all'intervenuto avvio del medesimo programma di formazione che deve verificarsi, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del presente decreto.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di due quote, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato. Resta ferma la possibilità di richiedere l'erogazione delle agevolazioni in un'unica quota a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

2. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria in favore del *Soggetto gestore*, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al *Soggetto gestore*, secondo le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono definiti i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5 in tema di opzioni semplificate di costo.

4. Il *Soggetto gestore*, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 3, procede ad accertare la regolarità della documentazione trasmessa nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, il *Soggetto gestore* procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di cui al comma 1.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 11.

Controlli

1. In ogni fase del procedimento, anche tenuto conto del calendario di cui all'articolo 9, comma 2, il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Soggetto gestore* o dal *Ministero* e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative all'iniziativa oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate.

2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.

3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1, non siano state approvate dal *Soggetto gestore*.

4. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nell'ambito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 13.

Revoche

1. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

- a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento;
- c) non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni;
- d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 11;
- e) le prestazioni agevolate non si concludano entro i termini previsti dal presente decreto;
- f) siano rilevate variazioni delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 14.

Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto dei regolamenti, vincoli e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, e in particolare a:

- a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal *Ministero*;
- b) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese;
- c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
- d) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE). 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, all'integrazione di genere e

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

all'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;

e) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

f) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal *Ministero*;

g) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, è definito l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

FIRMATO URSO

Roma, 4 settembre 2025

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Allegato n. 1

(Articolo 8, comma 2)

La graduatoria di accesso alla fase istruttoria cui all'articolo 8, comma 2 è formata dal *Soggetto gestore* in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di seguito riportati, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1:

A. Base organica dell'impresa: da calcolare sulla base del personale impiegato nelle unità locali oggetto del programma di formazione alla data di presentazione della domanda;

B. Coinvolgimento del personale al percorso di formazione: da calcolare sulla base del rapporto tra il numero dei discenti coinvolti nel progetto di formazione e il personale impiegato nelle unità locali oggetto del programma di formazione alla data di presentazione della domanda di cui al criterio A;

C. Valorizzazione degli ambiti formativi oggetto dell'iniziativa di formazione: da valutare con riferimento agli ambiti ed alle tematiche coperte dal progetto di formazione;

D. Valorizzazione della filiera di appartenenza: da valutare con riferimento all'appartenenza del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, ad un contratto di rete che abbia come oggetto lo sviluppo e il rafforzamento della filiera di appartenenza.

E. Valorizzazione del settore produttivo: da valutare con riferimento allo svolgimento, alla data di presentazione della domanda, di un'attività economica primaria da parte del soggetto proponente, rientrante nella sezione C – *Attività manifatturiere*, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ad eccezione dei settori esclusi dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058.